

Nome: _____

Cognome: _____

Indirizzo: _____

**Al Comune di Gallicano nel Lazio
Via Tre Novembre, 7
00010 Gallicano nel Lazio**

Oggetto: IUC - Imposta Unica Comunale
Istanza di rateizzazione per la componente IMU – TASI – TARI

Il/La Sottoscritto/a
nato/a a il
e residente a in
via n.
Cod. fiscale tel.
e-mail/posta certificata.....

CHIEDE

ai sensi dell'art. 12 del Regolamento Comunale dell'Imposta unica Comunale approvato con deliberazione C.C. n. 20 del 31/07/2014, la rateizzazione dell'avviso n. data la sua condizione di disagio socio-economico.

DICHIARA

che la somma dei redditi complessivamente conseguiti dal nucleo familiare è di € (reddito anno precedente).

Sotto la sua personale responsabilità, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia, (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000) che le indicazioni sopra fornite sono rispondenti a verità. Autorizzo il trattamento delle informazioni fornite con la presente dichiarazione, per l'istruttoria e le verifiche necessarie (D.Lgs. n. 196/2003).

Letto, confermato e sottoscritto.

Data _____

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA PRESENTE DOMANDA:

1. DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

2. COPIA AVVISO DI PAGAMENTO/ACCERTAMENTO

3. ATTESTAZIONE I.S.E.E.

— Criteri di rateizzazione dei pagamenti —

- a) In presenza di condizioni di disagio economico, su specifica richiesta del contribuente può essere concessa la rateizzazione dell'importo complessivo indicato negli avvisi di accertamento e/o nelle ingiunzioni di pagamento fiscali.
- b) La richiesta motivata di rateizzazione deve pervenire al Comune o alla propria società partecipata, concessionaria del servizio, prima che siano state iniziate le procedure esecutive.
- c) Il debito, oggetto di rateizzazione, può essere estinto in ogni momento mediante un unico pagamento.
- d) Qualora non venga pagata la prima rata oppure non vengano pagate successivamente 3 (tre) rate, anche non consecutive, il contribuente decade dal beneficio della rateizzazione ed è tenuto al pagamento del residuo ammontare dell'importo in un'unica soluzione. In caso di decadenza del contribuente dal beneficio della rateizzazione non è più possibile concedergli altre rateizzazioni.
- e) Qualora l'importo da rateizzare sia pari o superiore ad € 10.000,00 o le rate richieste siano superiori a 30 la rateizzazione è subordinata alla presentazione di idonea garanzia mediante fideiussione bancaria o assicurativa.
- f) Sulle somme oggetto di rateizzazione si applicano gli interessi nella misura pari all'interesse legale in vigore alla data di presentazione della richiesta da parte del contribuente.
- g) Per le persone fisiche e le ditte individuali in regimi fiscali semplificati le condizioni di comprovato disagio economico devono essere attestate da un valore determinato dal reddito lordo. Il contribuente deve autocertificare la situazione economica del proprio nucleo familiare riferito all'anno precedente la data di presentazione della domanda di rateizzazione. La concessione del beneficio della rateizzazione dovrà avvenire secondo i criteri e le modalità di seguito indicati:

Fascia d'importo contenuto nell'avviso di accertamento e/o ingiunzione fiscale	Fino a € 10.000 di reddito lordo	Da € 10.001 fino a € 24.000 di reddito lordo	Oltre € 24.001 di reddito lordo
Fino € 200,00	Massimo 2 rate	Non rateizzabile	Non rateizzabile
Importi da € 201,00 a 2.000,00	Massimo 20 rate	Massimo 16 rate	Massimo 10 rate
Importi da € 2.001,00 a 3.500,00	Massimo 30 rate	Massimo 24 rate	Massimo 18 rate
Importi da € 3.501,00 a 6.000,00	Massimo 40 rate	Massimo 32 rate	Massimo 24 rate
Importi da € 6.001,00 a 10.000,00	Massimo 48 rate	Massimo 42 rate	Massimo 36 rate
Oltre € 10.001,00	Massimo 60 rate	Massimo 50 rate	Massimo 44 rate

- h) Per le società di capitali, società cooperative, mutue assicuratrici, società di persone e titolari di ditte individuali in contabilità **ordinaria** le condizioni di comprovato disagio economico devono essere attestate dall'"*indice Alfa*": ovvero dal rapporto percentuale tra il debito complessivo ed il valore della produzione dell'anno precedente la data di presentazione della domanda di rateizzazione (calcolato con riferimento ai ricavi delle vendite e delle prestazioni, alle variazioni dei lavori/rimanenze in corso su ordinazione ed ad altri proventi e ricavi). La rateizzazione è concedibile solo qualora il valore dell'indice Alfa sia superiore a due. La richiesta di rateizzazione deve contenere l'autocertificazione del valore della produzione come risultante dall'ultimo bilancio approvato e depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese, ovvero per le società di persone e i titolari di ditte individuali in contabilità ordinaria dall'ultimo Modello Unico presentato. La concessione del beneficio della rateizzazione dovrà avvenire secondo i criteri e le modalità di seguito indicati:

Alfa = (Debito Complessivo/Valore della Produzione)*100	
Valore dell'Indice Alfa	Numero di rate
Indice Alfa inferiore a 2	Non rateizzabile
Indice Alfa compreso tra 2 e 4	Massimo 12 rate
Indice Alfa compreso tra 4 e 7	Massimo 24 rate
Indice Alfa superiore a 7	Massimo 36 rate